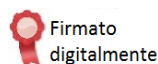


Pubblicato il 26/08/2026



N. 04587 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 08126/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8126 del 2026, proposto da Carmela Fortunato, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Salerno, via Clemente Mauro, 13;

contro

Ministero della Giustizia e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Simona Russo, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione delle idonee misure cautelari,

- della graduatoria finale di merito rettificata pubblicata in data 15 luglio 2026 sul portale inPA relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia,

Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, per la parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto alla riserva di posti per persone con disabilità ex art. 3, L. n. 68/1999, collocandola nella posizione n. 6068 quale idonea non vincitrice, invece che tra i vincitori;

- di tutte le precedenti graduatorie rettifiche (19 febbraio 2026, 3 aprile 2026, 15 aprile 2026, 28 maggio 2026, 25 giugno 2026), se ed in quanto lesive ed *in parte qua*;

- dell'avviso di scelta sede pubblicato in data 17 luglio 2026, nella parte in cui non contempla la ricorrente tra i soggetti legittimati alla scelta della sede in quanto vincitrice per l'effetto della doverosa applicazione della riserva;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione RIPAM, ancorché non conosciuti;

e per l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della riserva di posti ex L. n. 68/1999 e al conseguente inserimento tra i vincitori della procedura concorsuale, con ogni provvedimento consequenziale, anche ai fini della scelta della sede di destinazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi

dell'articolo 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, a tal fine, di fissare per la trattazione del merito del presente ricorso l'udienza pubblica del 1° dicembre 2026, demandando alla definizione del giudizio ogni statuizione in merito alla regolazione delle spese di lite della presente fase;

Ritenuto, inoltre, di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, c.p.a., e dell'articolo 49, comma 3, c.p.a, nel rispetto delle seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso nonché della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Detta richiesta dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura dell'Amministrazione (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del giudizio, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento;

le prescritte pubblicazioni dovranno avvenire nel termine di giorni 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione, l'attestazione delle quali si dispone di depositare entro i successivi 10 (dieci) giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) dispone nei sensi espressi in motivazione, anche in ordine alla integrazione del contraddittorio, e fissa per la discussione del ricorso nel merito l'udienza pubblica

del 1° dicembre 2026.

Spese di lite della presente fase al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda la Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2026 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.